

Rif. Rubrica

*Rep. Archivio Dem.*

Cod. cliente 009511

N.....del Registro concessioni Anno 2020      N..... del Reg. prot.

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**Codice Fiscale 95255720633**

**IL PRESIDENTE**

**Vista** la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

**Visto**, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (Adsp);

**Visto** il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Visti** gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

**Viste** le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

**Vista** la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

**Visto** il regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella giurisdizione dell'AdSP approvato con delibera del presidente n.358/18;

**Premesso che:**

- con avviso prot.n.10558 del 11/05/2020 l'AdSP-MTC ha pubblicato le istanze pervenute da Profumo di Mare snc-prot-3129 del 04/02/2020 e da SE.NA. srl-prot.6925 del 06/03/2020, intese ad ottenere la concessione dei beni d.m. ex O Marenaro (fabbricato di mq.52,80 ed annessa area scoperta asservita di mq.166,60) ubicati alla via Nisida n.36 del comune di Napoli;
- nei termini previsti dal suddetto avviso sono pervenute le ulteriori istanze da parte di Chicca srl-prot.11771 del 01/06/2020 e Onda Azzurra srl-prot.11975 del 04/06/2020;
- nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica avviata con il suddetto avviso si è instaurato un procedimento di concorrenza ex art.37 c.n. tra le istanze sopra richiamate;
- non rilevando particolari e specifiche motivazioni di preferenza in ordine alla scelta del richiedente, si è stabilito di procedere alla definizione del procedimento mediante licitazione privata;
- con note prot.nn.15982-15983-15984-15985 tutte datata 24/07/2020 le ditte in questione sono state invitate a formulare una offerta economica in rialzo sul canone minimo posto a base d'asta di € 361,90;
- con le suddette note, inoltre, è stato chiarito che l'AdSP avrebbe rilasciato, per l'assentimento dei beni in oggetto, una concessione demaniale marittima decorrente dalla data di rilascio e fino al 31/12/2020, in attuazione a quanto richiesto dal Commissario

Straordinario SIN Bagnoli/Coroglio (verbale di riunione del 15/10/2019); che l'utilizzo dei suddetti beni demaniali sarebbe stato limitato alla posa opera di strutture prefabbricate facilmente amovibili e di arredi (tavolini, sedie, tende, ecc.) previa rimozione dell'esistente copertura di legno ed effettuazione di un intervento di manutenzione del fabbricato esistente esclusivamente finalizzato a garantirne le condizioni di sicurezza e di decoro; che la destinazione d'uso sarebbe stata limitata alla somministrazione di cibi preconfezionati e bevande e all'installazione di servizi igienici e che il fabbricato esistente potrà essere adibito esclusivamente a deposito;

- le offerte presentate entro i termini previsti dall'invito (30/07/2020) sono state presentate dai seguenti soggetti: Chicca srl; Profumo di Mare snc; Onza Azzurra srl; SE.NA. srl;
- in data 31/07/2020 si è proceduto all'apertura delle offerte. Alla conclusione delle operazioni è risultata vincitrice l'offerta economica presentata dalla Chicca srl;
- il canone da applicare per la presente concessione è pertanto quello offerto in sede di offerta economica ed è pari ad € 12.000,00;
- con nota prot.AdSP n.16671 del 04/08/2020 la Società Chicca srl è stata invitata, a seguito degli esiti della suddetta procedura, a provvedere agli adempimenti finalizzati al rilascio di un provvedimento di anticipata occupazione ex art.38 c.n. che verrà portato successivamente a ratifica del Comitato di Gestione (pagamento canone offerto in sede di gara ed effettuazione deposito cauzionale ex art.17 R.C.N. pari ad € 24.000,00);
- in data 07/08/2020 la srl Chicca ha provveduto al versamento del canone

di € 12.000,0 mentre in data 14/09/2020 ha trasmesso, a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art.17 R.C.N., polizza fideiussoria rilasciata dalla AXA Assicurazioni spa a garanzia di un importo di complessivi € 24.000,00 in relazione agli obblighi derivanti dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe;

- l'area è individuata in catasto terreni al foglio 227 particella 15 (parte)-OE00335 del comune di Napoli (F839);
- con provvedimento n.16889 del 07/08/2020, considerata la stagione estiva già in corso, è stata autorizzata l'anticipata occupazione dell'area ai sensi dell'art.38 c.n., fino al 31 dicembre 2020, salvo ratifica del Comitato di Gestione;
- il Comitato di Gestione della AdSP nella seduta del \_\_\_\_\_ ha espresso, con delibera n° \_\_\_\_\_, il proprio parere favorevole alla ratifica dell'anticipata occupazione nonché al rilascio del presente titolo concessivo;
- la società concessionaria non presenta esposizione debitoria nei confronti dell'AdSP come da comunicazione dell'Ufficio Ragioneria prot.n.18805 del 17/09/2020;

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio.

**Il Segretario Generale**

**Ing. Francesco MESSINEO**

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta

propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione.

### **CONCEDE**

alla **srl CHICCA** (P.IVA 04775131214), con sede in Napoli alla via Epomeo n.175, di occupare un fabbricato demaniale marittimo di mq.52,80 ed un'area scoperta asservita di mq.166,60 ubicati nel comune di Napoli alla via Nisida n.36, allo scopo di destinarli alla somministrazione di cibi preconfezionati e bevande. Il fabbricato esistente potrà essere adibito esclusivamente a deposito. L'utilizzo dei suddetti beni demaniali è limitato alla posa in opera di strutture prefabbricate facilmente amovibili e di arredi (servizi igienici, tavolini, sedie, tende, ecc.) previa rimozione dell'esistente copertura di legno ed effettuazione di un intervento di manutenzione del fabbricato esistente esclusivamente finalizzato a garantirne le condizioni di sicurezza e di decoro.

I beni sono individuati al catasto terreni al foglio 227 particella 15 (parte)-OE00335 del comune di Napoli (F839), come rappresentato nell'allegato stralcio SID.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il **periodo decorrente dalla 07/08/2020 e fino al 31/12/2020**, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di **€ 12.000,00= (dodicimila/00)**, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle

competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i

beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m.

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere

non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate. Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. di acquisire tutti gli eventuali pareri, nulla osta o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, c/o altri enti e/o amministrazioni;
3. le spese da sostenere per i lavori indicati dovranno essere a totale carico dell'istante, senza che lo stesso possa avanzare successive richieste di rimborso e/o risarcimento per i costi sostenuti;
4. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
5. tutti gli interventi siano eseguiti in ossequio alla vigente normativa in materia di costruzioni edili, impiantistica, sicurezza del cantiere e salvaguardia ambientale, fermo restando che, in ogni caso, resta a carico dell'istante ogni responsabilità per danni a persone o cose;
6. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la



derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, lasciandoli sgombri da ogni eventuale residuo delle lavorazioni e attività eseguite, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

7. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
8. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
9. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
10. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
11. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:
  - conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunionalizzazione specialistica;

- s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastano con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;
12. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
  13. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
  14. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.
  15. il concessionario ha l'obbligo di:
    - verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;
    - segnalare immediatamente a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
    - rappresentare all'AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
    - in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività

oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento.

**Al concessionario:**

- avendo già corrisposto il canone demaniale dovuto per l'anno 2020, come risulta da rev.n.1803/2020;
- avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav., mediante polizza fideiussoria n.405991258 della AXA Assicurazioni spa per un importo di € 24.000,00 a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe;

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli alla via Epomeo n.175-CAP 80126.

Napoli, .....

**IL CONCESSIONARIO**

---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

**IL CONCESSIONARIO**

---

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**IL PRESIDENTE**

**Pietro SPIRITO**